



Decreto Dirigenziale n. 339 del 20/12/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

**B ENERGY SPA - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'IMPIANTO
SITO IN SAN VITALIANO (NA) VIA MOGGI.**

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. il D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 *“Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”* e successive modifiche ed integrazioni;
- b. il D.L. 30 ottobre 2007 n. 180 convertito con modificazione nella Legge 19 dicembre 2007 n. 243;
- c. la DGRC n. 62 del 19/01/2007 *“Provvedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59”* che ha fissato il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'Autorizzazione Integrata Ambientale ed individuato questo Settore quale *“Autorità Competente”* - ex art. 2, comma 1 D.Lgs. 59/05 – al rilascio dell'autorizzazione per l'attività IPPC ricadenti nel territorio provinciale di competenza;
- d. il D.D. n. 16 del 30/01/2007 del Settore Tutela Ambiente dell'AGC 05 con il quale, in attuazione della su citata DGRC n. 62/07, è stata autorizzata la pubblicazione della relativa modulistica sul BURC;
- e. il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Norme in materia ambientale”*;
- f. la DGRC 27 luglio 2007 n. 1411 avente ad oggetto *“Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152. Norme in materia ambientale. Procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti di cui all'art. 208 e segg.”*;
- g. l'art. 18 del D.Lgs. 59/05 ai sensi del quale le spese occorrenti per rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore;
- h. la DGRC n. 62 del 19/01/2007 con cui sono stati determinati gli importi che i gestori richiedenti devono versare all'Amministrazione Regionale, a titolo di acconto e salvo conguaglio, da effettuarsi quest'ultimo ai sensi delle tariffe da fissarsi con successivo decreto interministeriale;
- i. il decreto interministeriale 24 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. Del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59;
- j. l'art. 2 del D.Lgs. 29/06/2010, n. 128 che traspone la disciplina in materia di AIA, contenuta nel D.Lgs. 59/05, nella Parte II, titolo III bis del D.Lgs. 152/2006;
- k. l'art. 4 del D.Lgs. 29/06/2010, n. 128 che abroga il D.Lgs. n. 59/05 stabilendo che le procedure di AIA già avviate sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;
- l. il D.D. n.9 del 24.04.2011 Coordinatore dell'AGC 05 Ecologia ad oggetto *“Deleghe di competenze ai Dirigenti di Settore dell'AGC 05”*;

PREMESSO

- a. che la società *Ecologia Bruscino s.r.l.* con impianto in San Vitaliano (NA) alla via 40 Moggi ha presentato domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 59/2005 in data 02/04/2007 prot. n. 303516, per l'impianto esistente elencato nell'All. 1 del citato Decreto Legislativo identificato con codice IPPC 5.1 e 5.3 (impianti per l'eliminazione ed il recupero di rifiuti pericolosi della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti dagli allegati IIA e IIB [operazioni R1, R5, R6, R8 e R9] della direttiva 75/439/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno ed impianti per l'eliminazione di rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8 e D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno)
- b. che con nota n. 809547 del 22/09/2009 la *Ecologia Bruscino S.r.l.* ha trasmesso copia della ricevuta del versamento in favore della Regione Campania di € 15.450.00 che in aggiunta al precedente acconto di € 2.000,00, versato in data 02/04/2007, costituisce la tariffa istruttoria per un totale di € 17.450,00 determinata ed asseverata ai sensi del DM ambiente 24/04/08 dal gestore dell'impianto;
- c. che in data 20/11/2009 prot n. 1008365 la *Ecologia Bruscino S.r.l.* ha comunicato che in data 11/11/2009 – con atto rogito notaio dr. Giuseppe Antonio Trimarchi rep 6562, raccolta 2575 –

- l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato la trasformazione della società in Società per Azioni modificando la denominazione in "B. Energy S.p.A." e trasferito la sede legale nel comune di Torino, via Magenta 44/A – 10128;
- d. che in data 11/12/2009, con nota prot. n. 1076599, è stato comunicato l'avvio del procedimento alla B. Energy S.p.A.;
 - e. che il gestore dell'impianto con nota prot. n. 21888 del 12/01/2010 ha comunicato di aver effettuato gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo pubblicando l'annuncio sul quotidiano "LIBERO" edizione nazionale pag. 37 del giorno sabato 02/01/2010;
 - f. che non sono pervenute, ai sensi dell'art. 5, comma 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 osservazioni del pubblico;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi i cui lavori sono iniziati in data 26/10/2010 e conclusi in data 13/09/2012, il contenuto dei cui verbali si richiama - esaminata la documentazione presentata dalla società in allegato alla richiesta, acquisita agli atti in data 02/04/2007 prot. n. 303516, integrata in data 23/10/2009 prot. n. 914690, integrata in data 17/11/2011 prot. n. 873185, in data 05/12/2011 prot. n. 925326, in data 09/07/2012 prot. n. 526326, è emerso quanto segue e sono stati espressi i sotto indicati pareri:
 - a.1 il comune di San Vitaliano ove è allocato lo stabilimento, rientra nel SIN litorale Domizio ed Agro Aversano e lo stabilimento rientra nella sub perimetrazione effettuata dall'ARPAC. La società ha presentato al MATTM il piano di caratterizzazione dell'area in data 24/07/2012;
 - a.2 la Provincia con nota n. 99135 del 25/10/2010, acquisita agli atti con prot. n. 855024 del 26/10/2010, ha richiesto chiarimenti ed integrazioni e successivamente con nota prot. 34946 del 29/03/2012, acquisita in pari data agli atti con prot. n. 245003, ritenute non esaustive le integrazioni fornite, ha richiesto di nuovo chiarimenti;
 - a.3 l'ARPAC con nota prot. n. 4417 del 28/03/2012, acquisita al protocollo con n. 242586 del 28/03/2012, ha trasmesso relazione istruttoria con richiesta d'integrazioni e chiarimenti;
 - a.4 l'ATO 3 con atto prot. 15145/2010 del 26/10/2010, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 857130, ha espresso parere favorevole all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, originate dall'impianto, nella pubblica fognatura. Successivamente con nota prot. n. 3866 del 10/05/2012, acquisita agli atti con prot. n. 361351 del 11/05/2012, ha richiesto l'eliminazione delle vasche interrato di raccolta dei reflui, da recapitare direttamente in pubblica fognatura previa opportuna depurazione, o in subordine la sostituzione delle vasche a tenuta con serbatoi a perfetta tenuta posti fuori terra che dovranno essere sottoposti a svuotamento periodico;
 - a.5 la società ha dichiarato che non sono presenti vasche interrato di raccolta reflui, che i diversi pozzetti presenti all'interno dei capannoni ed a servizio delle aree coperte, sono adibiti alla raccolta dei reflui oleosi, mentre la vasca di raccolta acqua di prima pioggia è da intendersi come elemento costituente dell'impianto di trattamento di prima pioggia. Detta vasca verrà realizzata con doppia fodera in c.a. come BAT di settore. L'ASL e l'Università hanno richiesto che le vasche ed i pozzetti, siano rivestiti all'interno con resina impermeabile e resistente agli agenti chimici e che il rivestimento in resina sia sottoposto a manutenzione semestrale;
 - a.6 l'ASL ha espresso, per quanto di propria competenza, parere favorevole al rilascio dell'A.I.A.;
 - a.7 l'ARPAC e la Provincia non hanno espresso il proprio definitivo parere;
- b. l'Università degli studi di Napoli "Parthenope" – che sulla base di convenzione stipulata con l'AGC 05, fornisce supporto tecnico a questo Settore nell'istruttoria delle A.I.A. - ha espresso parere favorevole al rilascio dell'A.I.A.;

RILEVATO ALTRESÌ

- a. che la società con D.D. n. 191 del 06/02/2004 è stata autorizzata a trattare una quantità di rifiuti fino a 350 m³/g. ed a stoccare una quantità non superiore a 5250 m³;

- b. che la succitata autorizzazione è stata rinnovata con D.D. n. 680 del 24/07/2009 fino alla data del 10/07/2015, per cui attualmente l'impianto tratta e stocca rifiuti per i quantitativi massimi su indicati;
- c. che la società con nota prot. n. 676.12. MF. a.m. acquisita agli atti con prot. n. 850713 del 19/11/2012, ha comunicato che intende mantenere invariati i quantitativi dello stoccaggio e trattamento dei rifiuti già autorizzati e successivamente con nota prot. 697.12.MF. a.m., acquisita agli atti con prot. n. 884175 del 29/11/2012 ha trasmesso gli allegati A-C-E-y10—8-y4-z-vin sostituzione di quelli agli atti;
- d. che la documentazione succitata è stata trasmessa per le opportune valutazioni di competenza, con nota prot. n. 884733 del 27/11/2012, all'Università degli studi Parthenope di Napoli;

CONSIDERATO

- a. che ai sensi della DGR 1411/2007 alleg. 1 punto 9.1.1 lettera C) la quantità massima stoccabile dei rifiuti, in ogni momento, non deve essere superiore a 1 m³ per ogni 4 m² di superficie;
- b. che la superficie totale dell'impianto, come risulta dalla documentazione esaminata in conferenza di servizi, è pari a m² 17.778;
- c. che in base alla superficie dell'impianto può essere autorizzato lo stoccaggio dei rifiuti per un quantitativo massimo pari a 4.000 m³ e non a 5.250 m³ come richiesto dalla società;

CONSIDERATO ALTRESÌ

- a. che la tariffa istruttoria da determinarsi ai sensi dell'art. 2 del D.M. 24 aprile 2008 è pari a € 38.050.00 così calcolata:
 - a.1C aria Punti di emissione 6 - inquinanti da 11 a 17 € 12.000.00;
 - a.2CH₂O carichi n. 3 - inquinanti da 13 a 15 € 7.500,00;
 - a.3Cca € 1.750,00;
 - a.4C_{OD} € 700,00;
 - a.5C_{RA} € 5.600,00;
 - a.6Tipo impianto € 2.500,00;
 - a.7Crp oltre 50 tonnellate € 5.000,00;
 - a.8Crnp € 3.000,00;e non ad € 17.450,00, come calcolata dalla **B. ENERGY S.p.A.**;
- b. che la società ha trasmesso polizza fideiussoria n. 995133941 del 16/11/2012 - prestata dalla AXA Assicurazioni SpA, acquisita agli atti con prot. n. 850713 del 19/11/2012 - per l'importo garantito, ridotto del 50% in quanto l'impianto è certificato EMAS, di € 159.000,00 (centocinquantanovemila/00) della durata di 9 anni in favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania, a copertura di eventuali rischi derivanti dall'attività per le spese di bonifica e sistemazione del sito a fine esercizio;
- c. che l'importo garantito, ai sensi della DGR 1411/2007, punto 19) deve essere pari ad € 626.250,00 (seicentoventiseimiladuecentocinquanta/00), in quanto occorre considerare un quantitativo di 4.000 mc di rifiuti pericolosi da stoccare, nonché 350 mc/g di rifiuti pericolosi da trattare;

VISTO che l'Università degli Studi di Napoli Parthenope- sulla base della documentazione esaminata in conferenza e vista la successiva documentazione Prot.884733 del 27.11.2012- ha redatto l'allegato rapporto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che consta del "Rapporto tecnico dell'impianto" e del "Piano di monitoraggio e controllo dell'impianto";

PRESO ATTO

- a. che la società ha variato la propria sede legale trasferendola a via Bertolotti n. 7 Torino, come risulta dal DD n. 45 del 08/02/2012 del Settore 02 AGC 05;
- b. che la Prefettura di Torino ha trasmesso, con nota n. 732951 del 08/10/2012 informativa antimafia negativa relativamente alla società B. Energy S.p.A.;

RITENUTO di rilasciare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi, ed alle posizioni ivi espresse e per quanto su considerato, alla società **B.Energy S.p.A, con sede legale alla via Bertolotti n°7 Torino**, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto esistente elencato nell'All. VIII alla parte II del D.lgs 152/06 identificato con codice IPPC 5.1 – 5.3 (impianti per l'eliminazione ed il recupero di rifiuti pericolosi della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti dagli allegati IIA e IIB [operazioni R1, R5, R6, R8 e R9] della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione di rifiuti non pericolosi quali definiti nell'alleg. 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8 e D9 con capacità maggiore a 50 T/g.) ubicato in San Vitaliano (NA) via 40 Moggi, 13

Sulla base dell'istruttoria effettuata dal Settore, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", e su proposta del RUP di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato:

1. **di rilasciare** alla società **B. Energy S.p.A.**, con sede legale in via Bertolotti n. 7 Torino l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto esistente elencato nell'All. VIII alla parte II del D.Lgs.152/06 Identificato con codice IPPC 5.1 -5.3 (impianti per l'eliminazione ed il recupero di rifiuti pericolosi della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti dagli allegati IIA e IIB [operazioni R1, R5, R6, R8 e R9] della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno ed impianti per l'eliminazione di rifiuti non pericolosi quali definiti nell'Allegato 11 della direttiva 75/442/CEE ai punti D8 e D9 con capacità superiore a 50 t/g.), ubicato in San Vitaliano via 40 Moggi, che sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell'All. IX alla Parte II del citato decreto,
2. **di precisare** che tale autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione acquisita agli atti in data 02/04/2007 prot. n. 303516, integrata in data 23/10/2009 prot. n. 914690, in data 17/11/2011 prot. n. 873185, in data 05/12/2011 prot. n. 925326, in data 09/07/2012 prot. 526326, esaminata favorevolmente dalla conferenza di servizi e dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope che ha predisposto l'allegato rapporto, sulla base della citata documentazione e della documentazione acquisita agli atti con prot. n. 884175 del 29/11/2012 - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che consta del Rapporto Tecnico dell'Impianto e del Piano di Monitoraggio e Controllo dell'Impianto;
3. **di prescrivere alla società di** trasmettere entro 30 gg dalla data del presente provvedimento, la documentazione prot. 627.12. MF. a. m., acquisita agli atti di questa Regione con prot. n. 884175 del 29/11/2012, a tutti gli Enti invitati in Conferenza di servizi;
4. **dare atto** che la presente autorizzazione, vista la certificazione EMAS N. Registrazione IT – 000182 data 12/02/2004 di cui è in possesso alla B. Energy S.p.A., ha la durata di anni 8, decorrenti dalla data del presente provvedimento;
5. **di dare atto che** l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento, sostituisce ad ogni effetto tutte le autorizzazioni ambientali sotto indicate, rilasciate alla società precedentemente al presente provvedimento:
 - 5.1) autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermo restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
 - 5.2) autorizzazione agli scarichi (capo 2 del titolo IV della parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
 - 5.3) autorizzazione unica alle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti di cui all'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i.;
6. **di stabilire che l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nel rapporto tecnico dell'impianto e nel Piano di Monitoraggio e Controllo dell'impianto, redatto dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope e dovrà garantire, tra l'altro, quanto segue:**

- 6.1l'obiettivo per le emissioni in atmosfera, del non superamento dei valori emissivi - misurati nelle condizioni di esercizio più gravose per l'impianto - che la società dovrà comunicare entro trenta giorni dalla realizzazione delle prescrizioni impiantistiche riportate nell'allegato y 13, acquisito agli atti con nota prot. n. 526326 del 09/07/2012; da effettuarsi entro 600 giorni dalla data del presente provvedimento;
- 6.2l'obiettivo del non superamento del 90% dei limiti imposti per tutti gli inquinanti indicati all'Allegato V, Parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., tabella III, colonna "Scarico in pubblica fognatura";
- 6.3eventuali superamenti, dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati, tempestivamente a questo Settore e all'ARPAC, indicando altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi obbiettivo;
- 6.4i tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;
- 6.5il non superamento dei valori limite menzionati al punto C3 "Emissioni Sonore e Sistemi di Contenimento" del rapporto tecnico dell'impianto;
- 6.6la società ha l'obbligo di comunicare a questo Settore, all'ARPAC e al Comune di S. Vitaliano i dati relativi ai controlli delle emissioni;
7. di **prescrivere** per quanto attiene il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto, il rispetto di tutte le condizioni richieste dall'art. 183, comma 1, lettera bb, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
8. di **precisare che** il rilascio dell'A.I.A. non esime il gestore dell'impianto, ubicato all'interno della perimetrazione del SIN "Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano", dall'osservare gli obblighi ricollegabili a tale ubicazione, nonché a quelli connessi ai provvedimenti emessi dal MATTM nell'ambito del procedimento di bonifica e risanamento ambientale attivato per il sito in questione;
9. di **stabilire che la presente autorizzazione perderà efficacia:**
 - 9.1qualora la società non provveda, entro 30 gg. dalla data del presente provvedimento, al versamento di € 20.600.00 a titolo di saldo tariffa istruttoria in favore della Regione Campania cc/ n. 21965181, causale codice 0518, oppure tramite bonifico bancario codice iban IT59A0760103400000021965181;
 - 9.2qualora la società non provveda, entro 30 gg. dalla data del presente provvedimento, ad integrare la polizza fideiussoria fino a concorrenza dell'importo garantito di € 626.250,00 mantenendo inalterata la durata;
- 10.di **stabilire** che la società, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 24/05/2008, è tenuta al versamento delle tariffe di controllo determinate in base agli Allegati IV e V, da versarsi secondo le seguenti modalità:
 - 10.1€ 1.500,00 a titolo di acconto, pari alla tariffa minima prevista dal DM 24/04/2008 da effettuarsi almeno 10 giorni prima della comunicazione di cui all'art. 29 decies, comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la cui attestazione dovrà essere trasmessa in originale a questo Settore ed in copia all'ARPAC, unitamente alla citata comunicazione;
 - 10.2saldo della tariffa, il cui importo sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emissive individuate anche previa preliminare verifica in sito, entro 10 giorni dalla data di comunicazione da parte di questo Settore alla società **B. Energy S.p.A.**;
 - 10.3entro il 30 gennaio di ciascun, successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all'ARPA Campania;
 - 10.4le suddette somme dovranno essere versate sul c/c postale n. **21965181** intestato a: **Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli, codice 0518;**
11. di **dare atto che** la presente autorizzazione potrà essere oggetto di riesame, in ogni momento, dall'autorità competente se si verifica una delle seguenti condizioni:
 - 11.1l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite fissati nell'autorizzazione rilasciata, o inserire dei nuovi valori limite nell'autorizzazione;
 - 11.2le BAT (migliori tecniche disponibili) hanno subito modifiche sostanziali che consentano una notevole riduzione delle emissioni senza costi eccessivi;
 - 11.3la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impegno di tecniche diversa quelle utilizzate;

- 11.4** l'entrata in vigore di nuove normative nazionali ed europee esigono il riesame della pratica;
- 12.di disporre** la messa a disposizione del pubblico presso gli uffici dello scrivente Settore, ai sensi degli artt. 29 quater e 29 decies del D.Lgs. 152/2006, sia della presente Autorizzazione Integrata Ambientale e di qualsiasi suo aggiornamento sia del risultato del controllo delle emissioni;
- 13. di dare atto che** il gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in relazione all'esercizio dell'impianto;
- 14.di dare atto che** il gestore dell'impianto resta, altresì, responsabile della conformità di quanto dichiarato, nella documentazione allegata all'istanza e successivamente integrata con lo stato dei luoghi e la **configurazione** dell'impianto;
- 15.di dare atto che** per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il gestore deve osservare quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalle pertinenti MTD pubblicata con D.M. 31/01/2005;
- 16.di dare atto che** qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006;
- 17.di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di San Vitaliano, all'Amministrazione Provinciale di Napoli, all'ASL NA 3 SUD, all'ATO 3 e all'ARPAC Dipartimento provinciale di Napoli per gli opportuni controlli di competenza e al MATTM;
- 18.di notificare** il presente provvedimento alla società **B. Energy S.p.A.**;
- 19.di inviare** il presente provvedimento all'AGC 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile;
- 20.di inviare** per via telematica il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Settore BURC per la pubblicazione.
- Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Dr.ssa Lucia Pagnozzi